

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00090 DEL 30 OTTOBRE 2023

PROPOSTA N. 1753 DEL 30 OTTOBRE 2023

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di organizzazione in tema di reclutamento di personale, di composizione delle commissioni esaminatrici e di incarichi conferiti dall'amministrazione ai componenti di commissione di concorso.

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 12.45, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Daniele	LEODORI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 28

Con l'assistenza tecnico-giuridica del direttore delegato dott. Fabio Pezone

L'Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento e, in particolare, il capo IV del titolo VI, il capo II del titolo VII e il capo VII del titolo VIII;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito al dott. Fabio Pezone l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

RITENUTO necessario, alla luce delle recenti modifiche intervenute con il citato D.P.R. 487/1994 alla disciplina relativa all'accesso al pubblico impiego, adeguare il Regolamento di organizzazione;

RITENUTO pertanto di modificare il capo IV del titolo VI, il capo II del titolo VII e il capo VII del titolo VIII del Regolamento di organizzazione, relativamente alla disciplina riguardante il reclutamento di personale, la composizione delle commissioni esaminatrici nonché gli incarichi conferiti dall'amministrazione ai componenti di commissione di concorso;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, le modifiche di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1. entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL);

3. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e consequenziale adempimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Copia

Allegato A

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 101 è sostituito dal seguente:

“Art. 101
(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del segretario generale e sono composte da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Per le procedure di cui all'articolo 100, commi 1 e 1 ter, il Presidente è scelto, anche al di fuori dell'albo di cui all'articolo 305, fra i dirigenti del Consiglio regionale o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.
3. Gli altri due o più componenti sono scelti, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari a quella cui il concorso è riferito, fra il personale del Consiglio regionale, ovvero tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 305.
4. Nella composizione delle commissioni si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 165/2001.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale non dirigenziale appartenente al Consiglio regionale.
6. Non possono far parte delle commissioni coloro i quali versano nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 143 bis.
7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto della procedura e da uno o più componenti esperti di informatica.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.”;

b) All'articolo 134:

1) al comma 1:

1a) alla lettera *a*), dopo la parola: “italiana” sono aggiunte le seguenti: “o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 165/2001”;

1b) alla lettera *d*) dopo le parole: “politici;” sono aggiunte le seguenti: “per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;”;

1c) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: “*e*) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;”;

1d) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: “*e bis*) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;”;

1e) alla lettera *f*) le parole: “ovvero licenziati” sono sostituite dalle seguenti: “per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, ovvero licenziati per le medesime ragioni o”;

1f) alla lettera g) le parole “titolo di studio previsto dal bando” sono sostituite dalle seguenti: “possesso del titolo di studio previsto dal bando e titoli esperienziali eventualmente richiesti”;

2) al primo periodo del comma 5:

2a) dopo la parola: “posseduti” è inserita la seguente: “sia”;

2b) dopo le parole “di ammissione” sono inserite le seguenti: “, sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro”;

c) Al comma 1 dell’articolo 136:

1) alla lettera a) le parole: “o per selezione” sono soppresse;

2) alla lettera b):

2a) le parole: “nelle liste di collocamento” sono sostituite dalle seguenti: “negli elenchi tenuti dai centri per l’impiego”;

2b) le parole: “della scuola dell’obbligo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’assolvimento dell’obbligo scolastico”;

2c) le parole: “offerta di lavoro” sono sostituite dalla seguente: “avviso”;

3) alla lettera c):

3a) al primo periodo, dopo le parole: “successive modifiche” sono inserite le seguenti: “, ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità delle invalidità con le mansioni da svolgere”;

3b) l’ultimo periodo è soppresso;

d) Il comma 2 dell’articolo 137 è sostituito dal seguente:

“2. Il bando di concorso, pubblicato nel Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del d.lgs.165/2001 nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale, deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l’assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell’articolo 37, del d.lgs. 165/2001, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l’ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all’articolo 5 del d.p.r. 487/1994 e successive modifiche, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del d.p.r. 487/1994 e successive modifiche;

f) fermo restando la disciplina di cui all’articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 487/1994 e successive modifiche;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.”;

e) All'articolo 142:

- 1) al comma 1 le parole da: “le prove” a: “elaborati” sono sostituite dalle seguenti: “lo svolgimento delle prove orali”;
- 2) al comma 3 le parole: “6 del d.p.r. 487/1994” sono sostituite dalle seguenti: “7 del d.p.r. 487/1994, dagli articoli 35, 35-ter e 35-quater del d.lgs.165/2001”;

f) L'articolo 142 bis è abrogato;

g) L'articolo 143 è sostituito dal seguente:

“Art. 143
(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi, di seguito nell'ambito del presente capo denominate commissioni, sono nominate con provvedimento del segretario generale.
2. Il Presidente è scelto, anche al di fuori dell'albo di cui all'articolo 305, tra i dirigenti del Consiglio regionale o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.
3. Gli altri due o più componenti sono scelti, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, fra il personale del Consiglio regionale, ovvero tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 305.
4. Nella composizione delle commissioni si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale non dirigenziale appartenente al Consiglio regionale.
6. Non possono far parte delle commissioni coloro i quali versano nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 143 bis.
7. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, le commissioni, fermo restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.
8. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti.
9. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane.
10. La commissione comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
11. Per la procedura di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c ter) la commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del segretario generale con le modalità di cui al presente articolo, in quanto compatibili, e nel rispetto della normativa vigente in materia.”;

h) L'articolo 143 bis è sostituito dal seguente:

“Art.143 bis
(*Incompatibilità e inconfiribilità*)

1. Non possono essere nominati componenti di commissione coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) siano interdetti dai pubblici uffici;
- c) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nel biennio antecedente la nomina;
- d) siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione;
- e) ricoprano cariche politiche;
- f) siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- g) abbiano un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità del comportamento nei confronti dei partecipanti al concorso, in particolare per vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado, di coniugio, di affiliazione o di convivenza abituale oppure per grave inimicizia o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.”;

i) L'articolo 143 ter è sostituito dal seguente:

“Art. 143 ter
(*Compensi dei componenti delle commissioni*)

1. I compensi spettanti ai soggetti interni ed esterni nominati come componenti delle commissioni sono determinati secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.”;

j) All'articolo 145:

1) al comma 5:

1a) dopo la parola: “concludersi” sono inserite le seguenti: “di norma”;

1b) la parola: “al” è sostituita dalla seguente: “alla”;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5.1 Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. I concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda entro il termine perentorio indicato nello specifico avviso pubblicato sul Portale di cui al comma 2 dell'articolo 137. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

5.2 Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.”;

k) Il comma 1 dell'articolo 149 è sostituito dal seguente:

“1. Nei quindici giorni successivi alla valutazione dei titoli di cui al comma 5.2 dell'articolo 145, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso che è approvata con

determinazione del segretario generale ed è immediatamente efficace. La stessa è pubblicata contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale di cui al comma 2 dell'articolo 137 e nel proprio sito istituzionale.”;

l) Al comma 1 dell'articolo 151, dopo le parole: “funzioni locali.” sono aggiunte le seguenti: “Per i cittadini di Stati terzi è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.”;

m) All'articolo 301:

- 1) al comma 1 le parole: “collaudatori e” sono soppresse;
- 2) al comma 2, dopo la parola: “capo” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli incarichi di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 303”;

n) L'articolo 302 è sostituito dal seguente:

“Art. 302
(Adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni)”

1. La struttura competente in materia di personale effettua le comunicazioni relative agli incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche al Dipartimento della Funzione Pubblica.”;

o) Al comma 1 dell'articolo 303:

- 1) la lettera a) è abrogata;
- 2) alla lettera b) le parole: “e di esame” sono soppresse;

p) All'articolo 304:

- 1) al comma 1:
 - 1a) le parole: “a),” sono soppresse;
 - 1b) le parole: “, previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 305” sono soppresse;
- 2) alla lettera a) del comma 10 la parola: “qui” è sostituita dalla seguente: “cui”;

q) l'articolo 305 è sostituito dal seguente:

“Art. 305
(Istituzione dell'albo regionale per incarichi di componente di commissione di concorso)”

1. È istituito presso la struttura competente in materia di reclutamento di personale l'albo del Consiglio regionale in cui vengono iscritti gli esperti esterni ai fini delle nomine di competenza del Consiglio regionale per incarichi di componente di commissione di concorso.
2. Nell'albo, accanto al nominativo di ciascun iscritto, sono progressivamente annotati gli incarichi conferiti.
3. L'incarico di componente di commissione è conferito con le procedure di cui agli articoli 101 e 143.
4. L'albo, costituito sulla base di apposito avviso, è aggiornato periodicamente, di norma, ogni due anni, con riferimento alle nuove istanze di iscrizione.

5. L'albo e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul BURL e sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.”;

r) L'articolo 306 è sostituito dal seguente:

“Art. 306
(Iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 305 i seguenti soggetti:

- a) dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni o personale equiparato, anche in stato di quiescenza;
- b) personale del Consiglio regionale in stato di quiescenza;
- c) docenti universitari;
- d) iscritti nell'elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- e) docenti specialisti, anche in quiescenza, di lingue straniere operanti presso la scuola secondaria anche equiparata;
- f) docenti di informatica operanti anche presso la scuola secondaria e presso gli istituti regionali professionali riconosciuti o equiparati o esperti del settore e liberi professionisti;
- g) esperti in ambito giuridico-amministrativo, economico-finanziario, tecnico, sociologico, linguistico, informatico, ovvero soggetti iscritti ad albi professionali;
- h) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale;
- i) specialisti in psicologia e risorse umane;
- j) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

2. L'utilizzo del personale in quiescenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza dal collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'articolo 305;

3. Non possono essere iscritti all'albo i soggetti che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) siano interdetti dai pubblici uffici.

4. L'iscrizione all'albo o il rigetto della relativa domanda sono disposti con determinazione del segretario generale. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato.

5. L'iscrizione all'albo regionale non comporta per gli iscritti alcun diritto alla designazione.

6. Le manifestazioni di interesse sono oggetto di istruttoria da parte della struttura competente in materia di reclutamento di personale relativamente al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.”;

s) L'articolo 307 è abrogato;

t) L'articolo 308 è sostituito dal seguente:

“Art. 308
(Cancellazione dall'albo)

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) rifiuto di accettare la nomina di componente di commissione di concorso senza giustificato motivo, anche per una sola volta;
 - b) falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
 - c) gravi negligenze, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
 - d) ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo che, per natura e gravità, facciano venire meno i presupposti di moralità richiesti per l'espletamento dell'incarico;
 - e) perdita dei requisiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 306.
2. La cancellazione dall'albo è disposta con determinazione del segretario generale. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato.”;
- u) Gli articoli da 309 a 316 sono abrogati;
 - v) Il comma 1 dell'articolo 317 è sostituito dal seguente:
“1. Possono essere nominati o designati per incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 304, i soggetti in possesso dei particolari requisiti professionali e delle specifiche competenze eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i vari organismi o attinenti alle materie trattate, in particolare:
 - a) dipendenti di ruolo del Consiglio regionale;
 - b) dipendenti di ruolo della Regione o di altri enti pubblici o privati con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - c) il personale del Consiglio e della Regione in stato di quiescenza il cui rapporto di lavoro:
 - 1) sia cessato per avere raggiunto il limite massimo di età;
 - 2) sia cessato volontariamente, prima del raggiungimento del limite massimo di età da almeno cinque anni;
 - 3) non si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
 - d) docenti universitari
 - e) magistrati;
 - f) liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali da almeno cinque anni;
 - g) revisori contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il ministero di grazia e giustizia.
 - h) componenti del nucleo di valutazione del Consiglio regionale e degli enti pubblici locali e nazionali;
 - i) docenti specialisti, anche in quiescenza, di lingue straniere operanti presso le scuole medie superiori o presso i licei linguistici anche equiparati;
 - j) docenti di informatica operanti anche presso le scuole medie superiori e presso gli istituti regionali professionali riconosciuti o equiparati o esperti del settore e liberi professionisti;
 - k) liberi professionisti, anche non iscritti ad albi od ordini professionali se non previsti da legge, quali ad esempio sociologi, esperti in scienza dell'amministrazione ecc.”;
 - w) Il comma 1 dell'articolo 318 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del conferimento degli incarichi di componente di consulte, comitati ed altri organismi comunque denominati si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di incompatibilità, di inconfiribilità e conflitto di interessi.”.

Copia